

# **COMUNE DI RODELLO -PROVINCIA DI CUNEO**

## **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA - SANITARIA**

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Progettista**  
**Arch. Silvana Pellerino**

**Il Sindaco**  
**Franco Aledda**

**APRILE 2021**  
*Documento aggiornato a seguito del parere ASL prot. n. 39421 del 13/03/2021*  
*COMUNE DI RODELLO prot di ricezione n. 1048 del 13/04/2021*  
*Integrazioni Asl in Rosso*

**AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022**  
**Previsioni in Variante**

Sommario

<b>1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	3
<b>2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b> .....	5
<b>3 RELAZIONE TECNICA</b> .....	5
3.1 PLANIMETRIE DELLE CLASSI GEOLOGICHE E DELLA SOGGIACENZA DI FALDA DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO CIMITERIALE .....	9
3.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO CON ILLUSTRAZIONE DEL RAPPORTO TRA LE PREVISIONI DEL PIANO CIMITERIALE E QUELLE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) .....	13
<b>4 DESCRIZIONE DEL CIMITERO ESISTENTE E DISPONIBILITA' ALLO STATO ATTUALE</b> ...	14
<b>5 RILEVAZIONE STATISTICA DELLA MORTALITA'</b> .....	18
<b>6 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE</b> .....	20
<b>7 SEPOLTURE</b> .....	21
<b>8 SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI</b> .....	28
<b>9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE- Regolamento edilizio cimiteriale-norme tecniche</b> .....	29
9.1 NORME GENERALI PER IL DECORO E LA GESTIONE DEL CIMITERO.....	29
9.2 NORME TECNICHE E INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE EDICOLE PRIVATE. ....	30
9.3 ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI .....	31
9.4 EDICOLE FUNERARIE PRIVATE ESISTENTI .....	31
9.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE EDICOLE PRIVATE DEL CIMITERO ESISTENTE IDENTIFICATE IN PLANIMETRIA CON GLI ASTERISCHI .....	32
9.6 EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI NUOVA COSTRUZIONE .....	33
9.7 NORME TECNICHE E INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE INUMAZIONI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INUMAZIONI PRIVATE.....	33
9.8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INUMAZIONI COMUNI PER ESTUMULAZIONE.....	34
9.9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEPOLTURE PER INUMAZIONI COMUNI .....	34
9.10 DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE.....	35
9.11 AMPLIAMENTI .....	35
<b>10 TERMINOLOGIA E SEPOLTURE: DEFINIZIONI</b> .....	36
<b>11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> .....	37
<b>12 CIMITERI PER ANIMALI</b> .....	42
<b>13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	43

## 1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa nazionale in materia cimiteriale, individua una prima significativa trattazione nel Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934 in parte ancora in vigore per taluni articoli. Nel 1990 con decreto del Presidente della Repubblica, la materia cimiteriale viene aggiornata. Alcune circolari Ministeriali sono successivamente intervenute per chiarire il dettato normativo. In particolare la normativa di riferimento è la seguente: – Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS. titolo VI) – D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” – Circolare Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa” – Circolare Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”

Le procedure da seguire per quanto concerne i pareri e l’approvazione di Piani Regolatori Cimiteriali, Riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali e Progetti di costruzione e ampliamento dei Cimiteri, fanno riferimento alle seguenti normative e note esplicative statali e regionali:

Nota prot. n. 1867/48/767 del 17 marzo 1995 dell’Assessorato all’Assistenza Sanitaria “Definizione delle procedure in merito alle proposte di parere su: riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, Piani Regolatori Cimiteriali e progetti di costruzione e ampliamento dei Cimiteri”

Nota prot. n. 7579/27.002 del 6 luglio 1998 dell’Assessorato Sanità “Integrazioni alla nota n. 1867/48/767 del 17.3.1995 dell’Assessorato Regionale all’Assistenza Sanitaria, inerente alla definizione delle procedure in merito alle proposte di parere su: riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, piani regolatori cimiteriali e progetti di costruzione e ampliamento dei Cimiteri”

Nota prot. n. 9735/27.002 del 6 giugno 2001 della Direzione Sanità Pubblica “D. Lgs. 112/98 Decentramento funzioni agli Enti Locali. Disposizione in ordine: all’attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli art. 228, 338 e 345 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, ai sensi dell’art. 109 della L.R. n. 5 del 15.3.2001; all’abrogazione, ai sensi dell’art. 110 della L.R. n. 5 del 15.3.2001, della lettera e) dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30” – Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” – Legge Regionale 03/2013, art. 44 “Fasce e zone di rispetto”

La vigente legislazione prevede che ogni Comune o Consorzio, nel caso in cui più Comuni contermini siano consorziati per l’esercizio di un unico Cimitero, deve dotarsi per tutti i Cimiteri esistenti nel territorio di competenza, di un Piano Regolatore Cimiteriale, atto a regolamentare lo sviluppo futuro dei Cimiteri stessi. Il piano deve essere redatto descrivendo ed analizzando i seguenti parametri: – la struttura cimiteriale e le aree ed i servizi accessori esistenti, con gli eventuali adeguamenti necessari per il rispetto della vigente normativa; – la disponibilità di posti salma suddivisi per i vari tipi di sepoltura; – la rilevazione statistica dell’andamento della mortalità e della richiesta di posti salma per diversi tipi di sepoltura; – i fabbisogni futuri, previsti per un periodo temporale della durata di venti anni; – gli eventuali ampliamenti necessari per far fronte ai nuovi fabbisogni; – la normativa volta al superamento delle barriere architettoniche (Legge n. 13/89 e D.M. (Lavori Pubblici)n. 236/89, Legge n. 104/92, D.P.R. n. 503/1996); – le norme relative agli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, con particolare riguardo agli eventuali elementi di pregio storico e/o architettonico; – le regole che dovranno essere seguite nella costruzione di nuovi edifici in modo da rendere i Cimiteri omogenei per quanto riguarda gli allineamenti, le altezze, i materiali.

In merito alla redazione dei Piani Cimiteriali l’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prescrive che gli uffici comunali competenti devono dotarsi di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, estesa anche alle zone circostanti.

Secondo la nota prot. n. 1867/48/767 del 17 marzo 1995 dell’Assessorato Assistenza Sanitaria le previsioni/prescrizioni contenute nei piani cimiteriali devono essere verificate almeno ogni vent’anni.

La planimetria sopraccitata dovrà comunque essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati

nuovi Cimiteri o siano soppressi quelli esistenti o quando questi ultimi siano soggetti a modifiche ed ampliamenti. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve essere costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrante la localizzazione e la descrizione del Cimitero esistente, i servizi accessori richiesti e gli adeguamenti necessari, la fascia di rispetto cimiteriale, la descrizione della conformazione del terreno, le inumazioni, le tumulazioni sia pubbliche che private, l'ossario, le cremazioni, i reparti speciali, le tabelle valutative della capacità ricettiva esistente, la rilevazione statistica della mortalità e della richiesta di posti salma, il calcolo della domanda potenziale futura e le modalità di ampliamento del Cimitero, le zone di tutela monumentale, le zone soggette a vincoli paesaggistici, il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza dei frequentatori e la fruibilità dei servizi, la sicurezza degli operatori cimiteriali, la valutazione sull'accessibilità dei mezzi meccanici e dei feretri, la dotazione delle infrastrutture obbligatorie, viabilità e parcheggi, la possibilità di ricavare aree non consacrate per le sepolture di salme di altre religioni;
- Regolamento edilizio cimiteriale (Norme Tecniche Attuative) relativo alle tipologie edilizie sia comunali che private ed ai campi comuni di inumazione, con l'indicazione delle modalità di intervento ed i materiali da utilizzare per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni delle tombe esistenti;
- Tavola Unica comprendente: o Inquadramento con corografia in scala 1:10.000 o Estratto del P.R.G.C. in scala 1:5000 o Estratto del P.R.G.C. in scala 1:2000 rappresentativo del Cimitero esistente ante ampliamento lotto 1, comprendente anche la fascia di rispetto cimiteriale o Estratto di mappa in scala 1:2000 o Estratto del P.R.G.C. in scala 1:2000 rappresentativo del Cimitero esistente, comprendente anche la fascia di rispetto cimiteriale o Planimetria in scala 1:200 della situazione attuale e dell'ampliamento in progetto con l'indicazione dell'area su cui sarà previsto successivamente l'ampliamento.

Il Piano cimiteriale, comprensivo di tutti i suoi allegati, viene approvato dal Comune con proprio provvedimento, previa trasmissione all'azienda sanitaria locale per il parere di competenza e previo espletamento, qualora previsto, delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del d.lgs.152/2006.

## **2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Il Piano viene attuato mediante:**

- a) il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- b) l'elaborazione di progetti esecutivi di dettaglio relativi ad interventi edilizi sia da parte pubblica che privata;
- c) la realizzazione dell'ampliamento dei cimiteri come da elaborati grafici del piano;
- d) l'adeguamento di infrastrutture e servizi;
- e) l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- f) l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale là dove necessario.
- g) le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) il mantenimento delle superfici erbate, l'arricchimento del verde con l'introduzione di adeguate essenze arboree e arbustive autoctone.
- i) esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

### **Interventi pubblici e interventi privati:**

Il P.R.C. individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari.

A) Al Comune spetta:

- a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici;
- b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale, attrezzature impiantistiche, percorsi, aree verdi e arredi, ingressi e recinzioni, servizi funzionali e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive, l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.

B) Al Privato sono consentiti: a) interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, loculi nel rispetto delle prescrizioni del presente P.R.C., oltre alla manutenzione ordinaria e al rispetto delle indicazioni per il decoro e la pulizia.

## **3 RELAZIONE TECNICA**

### ***DESCRIZIONE DELL'AREA CIMITERIALE***

Il Comune di Rodello è dotato di un solo Cimitero ubicato posto su via San Rocco in prossimità di via Garombo al confine con il comune di Montelupo Albese. Si tratta di un versante caratterizzato da un assetto debolmente acclive. Per ciò che riguarda i vincoli di tipo geologico, si precisa che nell'ambito della proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale il Comune di Rodello è classificato come appartenente alla **zona 4** (Zona con pericolosità sismica molto bassa. È la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse).

L'area su cui si prevede il futuro ampliamento insiste sul crinale delimitato dalla strada di San Rocco. Si tratta di una zona di lieve pendenza, utilizzata come verde, mentre nella parte superiore sono stati di recente impiantate piante di nocciole. Sono presenti due cancelli di ingresso, uno storico centrale praticamente in piano e uno più recente, nella parte realizzata successivamente, leggermente in salita. Come visibile dalla foto satellitare, l'area nel suo complesso presenta zone coltivate principalmente piante da frutto nocciolati e seminativi e più distanti boschi.

**11) Estratto Google, viste dall'altro dell'area cimiteriale**



2) Estratto Google viste dall'altro dell'area cimiteriale, particolare.



### **ASPETTI GEOLOGICI**


A seguito della Variante Strutturale per l'adeguamento al P.A.I. del P.R.G. e altri contestuali interventi (secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i). nel rispetto dei contenuti delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica effettuate dal Comune (ed oggetto di parere favorevole da parte del Gruppo Interdisciplinare PAI di Cuneo di cui alle DD.G.R. 6.8.2001 n. 31-3749, 15.7.2002 n. 45-6656, 28.7.2009 n. 2-11830, 7.4.2011 n. 31-1844) con contestuale stralcio di aree preesistenti a disposizione per nuove edificazioni inidonee rispetto al suddetto quadro geologico di riferimento, la situazione idrogeologica del comune di Rodello è stata aggiornata alla vigente normativa in materia.

Dai dati reperibili sulla Relazione Geologica Illustrativa redatta dal Geol. Edoardo RABAJOLI di Geo Sintesi, cui si rimanda per maggiori dettagli esplicativi, si evince che **il territorio del Comune di Rodello è ubicato al margine nordoccidentale della Langa, in un ambito compreso tra i corsi del T. Belbo e del F. Tanaro. Il territorio, che ha estensione di circa 9 kmq**, è caratterizzato dalla presenza di due dorsali con sviluppo NNW-SSE delimitate dai rii Marroni e Castagnole e tra loro separate dal Rio Rodello. È rilevabile una netta asimmetria dei fianchi delle dorsali, per effetto di un condizionamento strutturale legato all'assetto giaciturale del basamento roccioso (in prima approssimazione riconducibile ad una monoclinale con immersione verso Nordovest). In particolare i versanti nordoccidentali mostrano un'espressione morfologica con superfici a debole grado di acclività, concordemente alla modesta inclinazione degli strati. Al contrario, i fianchi opposti sono caratterizzati da pendenza molto elevata in corrispondenza dell'affiorare della testata degli strati. In tale quadro si inserisce l'effetto di modellamento legato all'attività dei corsi d'acqua che costituiscono un reticolo dendritico facente parte del bacino collettore del È, tributario di destra del F. Tanaro.

In particolare per quel che riguarda **-Località Cimitero San Rocco** in corrispondenza del settore di testata di un tributario di destra del Rio Montelupo, esteso a Sud del cimitero San Rocco e modellato ad ampia conca a debole acclività, durante l'evento del Novembre 1994 si è innescata una frana per scivolamento planare estesa su di una superficie di circa 5 ha. Il processo si è evoluto attraverso una deformazione sottolineata da ripetute fratture di trazione subparallele che hanno originato una gradonatura del corpo di frana, affiancate da locali ondulazioni e rigonfiamenti del terreno. Il settore terminale del corpo di frana è delimitato dalla strada secondaria per Montelupo, che è risultata danneggiata. Sopralluoghi eseguiti recentemente hanno evidenziato una generale attenuazione delle evidenze morfologiche. Nella Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico sono stati inoltre individuati alcuni settori la cui espressione morfologica attuale è la conseguenza di fenomeni franosi che hanno interessato ampie porzioni di versante, coinvolgendo sia la coltre superficiale che il substrato roccioso. Non è sempre risultato possibile acquisire gli elementi necessari ad una loro connotazione temporale e genetica, ciò vale soprattutto per le manifestazioni di frana più antiche, di cui rimangono unicamente tracce morfologiche sfumate. In particolare non è stato sempre possibile distinguere tra processi di scivolamento di tipo planare (le cui caratteristiche saranno tratteggiate nel capitolo successivo) e processi di tipo rotazionale. Tra i tratti morfologici principali che hanno portato ad interpretare le forme rilevabili come espressioni di dissesti gravitativi, si citano le interruzioni nell'uniformità del pendio, spesso individuate da gradini con andamento arcuato, più o meno continui, talora multipli, i settori caratterizzati da rigonfiamenti, contropendenze, le aree con rete di drenaggio irregolare o disordinata. Spesso non è riconoscibile il corpo di accumulo, e ciò può essere messo in relazione alle caratteristiche dei materiali mobilizzati, che favoriscono una rapida attenuazione delle forme, processo agevolato dalle pratiche colturali in un ambito a destinazione essenzialmente agricola, sia all'assenza di un accumulo vero e proprio, in seguito ad un processo che porta alla disarticolazione dell'elemento.

### 3.1 PLANIMETRIE DELLE CLASSI GEOLOGICHE E DELLA SOGGIACENZA DI Falda DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO CIMITERIALE

#### 3) Estratto Tavola: TAVOLA DI PIANO CON SOVRAPPOSIZIONE DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA GB05



Riferimenti per l'area cimiteriale:

**CLASSE II** Settori di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitabili a livello di progetto esecutivo e realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Le aree ricadenti genericamente in Classe II coprono un'estensione limitata rispetto a quella dell'intero territorio comunale e comprendono quasi esclusivamente il settore sommitale delle dorsali (sottoclasse II1), nonché alcune aree esterne a tale contesto in cui il grado di acclività e/o le condizioni geomorfologiche e morfostrutturali non sono ostative all'edificazione (sottoclasse II2).

**Sottoclasse II1** In tale sottoclasse si prevede che le soluzioni tecniche di mitigazione dovranno essere soprattutto indirizzate alla corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale e, in condizioni ordinarie, potranno essere limitate al singolo lotto edificatorio. La fattibilità dei nuovi interventi edificatori dovrà essere accertata da specifiche indagini geologiche e idrogeologiche supportate da adeguate indagini geognostiche, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dei già richiamati D.M. 11.03.88, D.M. 14/01/2008, L.R. n. 45/89 e s.m.i..

	PERICOLOSITA' GEOLOGICA	PRESCRIZIONI PER L'USO URBANISTICO-EDILIZIO
<b>CLASSE II</b>	<p>SETTORI CARATTERIZZATI DA MODERATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA LEGATA A CONDIZIONI DI DRENAGGIO SUPERFICIALE ANOMALO, DI ACCLIVITA MEDIA E A CARATTERISTICHE GEOTECNICHE MEDIOCRI</p>	<p><b>II<sub>1</sub></b> - Oltre ad ottemperare a quanto prescritto dalle norme di legge vigenti in ambito geologico, le nuove realizzazioni dovranno individuare con progetto esecutivo le soluzioni tecniche di mitigazione</p> <p><b>II<sub>2</sub></b> - Oltre a quanto esposto al punto precedente gli interventi di mitigazione dovranno essere indirizzati alla regolamentazione delle acque superficiali. Non è inoltre consentita la realizzazione di terrazzamenti e riporti che modifichino in modo significativo l'andamento topografico locale</p>

## LEGENDA INTERVENTI VARIANTE STRUTTURALE


	AREE PRODUTTIVE
	AMBITI RESIDENZIALI SOGGETTI A P.E.C.
	AMBITI RESIDENZIALI AD INTERVENTO CONVENZIONATO
	AMBITI RESIDENZIALI AD INTERVENTO DIRETTO
	SERVIZI PUBBLICI
	VERDE E PARCHEGGI CONVENZIONATI
	VERDE PRIVATO
	AMBITI SOGGETTI A NORME SPECIFICHE
	VIABILITA' IN PROGETTO
	AREA ADIBITA A DEPOSITO MATERIALI NON NOCIVI (CON PREVISIONE DI AREA ECOLOGICA COMUNALE)
	DELIMITAZIONE NUCLEO MISTO

### ***CARATTERISTICHE DEL TERRENO***

Limi e limi sabbioso-argillosi con subordinato scheletro elastico, derivanti dall'alterazione e rimaneggiamento del substrato marnoso-arenaceo. Terreni granulari e pseudocoesivi da moderatamente consistenti a consistenti.

**4) ALLEGATO B STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE – 3 ESTRATTO PLANIMETRIA DEI CORSI D'ACQUA DI INTERESSE E DEI LORO BACINI.**


L'area del cimitero di presenta al limite del bacino del Rio Ferreri.



### 3.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO CON ILLUSTRAZIONE DEL RAPPORTO TRA LE PREVISIONI DEL PIANO CIMITERIALE E QUELLE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)


#### 5) ESTRATTO – ALLEGATO E1 -VARIANTE STRUTTURALE

A seguito della Variante Strutturale al PRG vigente la fascia di rispetto cimiteriale è stata portata a 200 m.



## RAPPORTO CON IL PPR VIGENTE

### 6) ESTRATTO TAVOLA P5



Il cimitero si trova in Buffer Zone UNESCO.

#### 4 DESCRIZIONE DEL CIMITERO ESISTENTE E DISPONIBILITA' ALLO STATO ATTUALE

Il cimitero attuale è stato realizzato intorno agli anni '50, in sostituzione del cimitero originario, l'ultimo ampliamento è stato fatto negli anni '90, come visibile nelle tavole allegate e aggiornate a febbraio 2021, la situazione del cimitero è la seguente:

**TOMBE DI FAMIGLIA (LOCALIZZATE PRINCIPALMENTE NELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO): N. 41**

**LOCULI OCCUPATI CON RELATIVA NUMERAZIONE (vedere tavole grafiche allegate):**

1° LOTTO (n. 36 loculi totali) LIBERO IL LOCULO n. 36

2° LOTTO (n. 72 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

3° LOTTO (n. 108 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

4° LOTTO (n. 140 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

5° LOTTO (n. 30 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

6° LOTTO (n. 65 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

PIU' 7 OSSARI

7° LOTTO (n. 60 loculi totali) LOCULI TUTTI OCCUPATI O DATI IN CONCESSIONE

8° LOTTO (n. 60 loculi totali) LIBERO IL LOCULO n. 30

9° LOTTO (n. 35 loculi totali) LIBERI I LOCULI n. 11-16-21-31

TOTALE LOCULI (LOTTO 1 / LOTTO 9) = 606

**LOCULI LIBERI = 6**

OSSARI COMUNALI= 7

Nella prima parte dell'impianto cimiteriale sono presenti principalmente le tombe di famiglia (come da foto allegata) i **colombari sono stati costruiti** successivamente a cominciare dai lotti 1-4. Successivamente sono stati realizzati i restanti lotti, le nuove tombe di famiglia, e i campi comuni 3-4. I lotti 1-4 sono composti da 356 loculi, la seconda parte del cimitero lotti 5-9 è composta da 250 loculi di cui solo 5 posti sono liberi.

All'inizio del corpo del lotto 4 è presente un ossario.

Per ciò che concerne le **edicole private**, oltre a quelle già indicate in precedenza e situate nella parte centrale del Cimitero, sono presenti altri blocchi così come visibile nelle planimetrie allegate.

Per ciò che concerne i **campi di inumazione**, il Cimitero attuale dispone di più aree:

- **CAMPO 1** sul lato sinistro dell'ingresso, nella parte storica del Cimitero per un totale di **50 mq**
- **CAMPO 2** sul lato destro dell'ingresso, nella parte storica del Cimitero per un totale di **72 mq**
- **CAMPO 3** sul lato sinistro dell'ingresso, nella parte nuova del Cimitero per un totale di **105 mq**
- **CAMPO 4** sul lato destro dell'ingresso, nella parte nuova del Cimitero per un totale di **70 mq**

**Totale = 297 mq**

Le inumazioni comuni sono concesse per 10 anni, fatta eccezione di quelle concesse a seguito di estumulazione ordinaria la cui durata è di 5 anni.

#### **SERVIZI ACCESSORI DEL CIMITERO E LORO ADEGUAMENTO**

**DEPOSITO DI OSSERVAZIONE -OBITORIO -CAMERA MORTUARIA (Art. 12, 13, 64 e 65 D.P.R. 285/90).**

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione; morte in seguito ad incidenti in luogo pubblico; ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Il Comune deve altresì disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Sia i depositi di osservazione che gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero, presso ospedali, istituti sanitari o altri particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Inoltre ogni Cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, che deve essere provvista degli arredi per la deposizione dei feretri. Il Cimitero dispone già di un locale per assolvere alle suddette funzioni, ubicato nella laterale sinistra del Cimitero storico. Il Comune di Rodello, avendo popolazione inferiore ai 5000 abitanti, può, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. n. 285/90, adibire lo stesso locale sia a deposito di osservazione che a obitorio. Il locale si trova in buone condizioni di conservazione, dispone di sufficiente ventilazione e illuminazione naturale; si consiglia di installare nel vano finestra una rete a maglia fine per impedire l'ingresso di eventuali insetti; è dotato di tavolo anatomico, impianto elettrico, di illuminazione artificiale e di acqua corrente con lavandino. Il pavimento è

costituito da piastrelle impermeabili facilmente lavabili ed è dotato di scolo per le acque di lavaggio, il rivestimento in piastrelle lavabili rispetta i requisiti previsti dalla normativa.

*SERVIZI DI CUSTODIA (Art. 52 D.P.R. 285/90).*

Ai sensi della vigente normativa non vi è l'obbligo di prevedere in ciascun Cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, nonché le altre incombenze che nelle diverse parti del Decreto a questo vengono specificatamente ascritte. La normativa vigente dispone che la manutenzione, l'ordine, la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco. Il Cimitero assicura il servizio di custodia mediante il personale indicato dal Comune. L'ingresso principale del Cimitero attuale è dotato di un cancello in ferro con apertura e chiusura manuale, per evitare che le persone possano restare chiuse all'interno del Cimitero, dovrà poi essere stato installato sul lato interno dell'accesso un pulsante che comanda l'apertura del cancello (il pulsante per l'apertura Comune di Rodello, Piazza Comunale n. 6 12050 Rodello (CN) dovrebbe però essere adeguatamente evidenziato mediante la posa di un cartello di segnalazione). L'ulteriore altro ingresso presente è protetto da un cancello in ferro che viene aperto solo in occasione di funerali o particolari ricorrenze (es. Commemorazione dei Defunti o per interventi di manutenzione) e quindi non sono dotati dell'automatismo per l'apertura e la chiusura a tempo (trattandosi di un cancello con apertura saltuaria si può evitare l'installazione di un sistema di apertura automatizzata). Il nuovo cancello che sarà installato in occasione dell'ampliamento dovrà essere dotato di automatismo con temporizzatore per l'apertura/chiusura. Il Cimitero dispone altresì di un locale magazzino dove vengono ricoverati gli attrezzi utilizzati dal personale per la periodica pulizia e la manutenzione del Cimitero e le attrezzature ed i materiali usati in occasione delle operazioni di sepoltura dei feretri.

*APPROVVIGIONAMENTO -SMALTIMENTO IDRICO (Art. 60 D.P.R. n. 285/90).*

Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e devono essere presenti sufficienti scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non privi dell'umidità necessaria il terreno destinato a campo di inumazione. Il Cimitero del Comune di Rodello, oltre al punto acqua vicino alla camera mortuaria, è dotato di un punto di distribuzione dell'acqua localizzato all'interno del Cimitero in prossimità della camera mortuaria esistente, e di un punto tra i lotti 7 e 8. Il Cimitero presenta idonei sistemi di raccolta delle acque superficiali costituiti da caditoie e canalette con griglia che consentono un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Anche nella parte del futuro ampliamento sarà realizzata una rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche costituita da caditoie con griglia in ghisa e tubazioni in pvc per fognatura.

*SERVIZI IGIENICI (Art. 60 D.P.R. n. 285/90).*

Il Cimitero è attualmente dotato di un servizio igienico ad uso del pubblico e del personale addetto al Cimitero, che è illustrato in planimetria. I locali sono fruibili da parte di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria, secondo quanto previsto dal quadro normativo definito dalle Leggi n. 13/89 e n. 104/92, dal D.P.R. n. 503/96 e dal D.M. (lavori pubblici) n. 236/89. **(Con riferimento al parere ASL prot. n. 39421 del 13 03 2021, i servizi igienici sono stati rinnovati e adeguati rendendoli accessibili a persone con disabilità).**

*RECINZIONE (Art. 61 D.P.R. n. 285/90).*

Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano esterno di campagna. L'attuale cinta muraria più vecchia è in parte costituita da muratura in mattoni pieni legati con malta ed in parte realizzata in pietra di Langa. In alcuni tratti della parte storica sono ancora visibili i tratti della muratura originaria andata distrutta per l'ampliamento. La parte nuova di più recente costruzione è realizzata in calcestruzzo armato.

***RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Art. 85 D.P.R. n. 285/90).***

Per quanto concerne la raccolta di fiori secchi, ceri, carta, ecc. sono dislocati nel Cimitero punti di raccolta, il cui censimento è riportato sulla planimetria allegata. In occasione dell'ampliamento sarà cura dell'Amministrazione Comunale dotare tale area di appositi nuovi contenitori. Questi rifiuti, compresi rottami, materiali lapidei e le corone di fiori, sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 27.04.1999, n. 158e s.m.i. e il D.P.R. 15.07.2003 n. 254). I materiali che si rinvenivano in occasione delle operazioni cimiteriali sono smaltiti a mezzo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti consortile e comunale (resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento).

***INGRESSI - SPAZI E VIALI INTERNI.***

L'ingresso principale ad oggi utilizzato è pavimentato con pietre di Luserna ed è accessibile anche alle persone con disabilità. La pavimentazione interna è di ghiaia. In diversi punti i dislivelli sono superati con degli scalini (foto 2) non sono accessibili da chiunque. Per quanto concerne invece, la parte dell'ampliamento, sarà rispettata rigorosamente la normativa vigente in tema di barriere architettoniche, in particolare il collegamento tra l'ampliamento del lotto storico, la nuova parte di ampliamento presente già i raccordi e pavimentazioni idonei a favore l'accessibilità e la percorribilità.

***PARCHEGGI E PERCORSI ESTERNI.***

I parcheggi sono ubicati lungo la via San Rocco ed in parte di fianco al cimitero prima dell'ingresso. Sono suddivisi in stalli, ma risulta sufficiente per le necessità ordinarie di sosta. Il lotto di ampliamento sarà dotato di parcheggio antistante l'ingresso principale asfaltato o pavimentato e suddiviso in stalli. Dovrà essere definita un'area di sosta riservata alle auto dei disabili, che ai sensi del D.M. (lavori pubblici) n. 236/89 e s.m.i. dovrà avere larghezza non inferiore a m. 3,20 e dovrà essere delimitata con strisce di colore giallo. È richiesto dalla normativa uno stallo ogni 50 posti auto o frazioni di 50. Il collegamento tra l'area a parcheggio e il nuovo ingresso dovrà essere garantito tramite un percorso facilmente percorribile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

***SEGNALETICA***

Attualmente all'ingresso del Cimitero principale non è affisso su apposito il tabellone degli orari di apertura/chiusura. Si consiglia di posizionare sempre in prossimità dell'ingresso una planimetria descrittiva del Cimitero con l'indicazione dei percorsi pedonali interni e la disposizione degli edifici, per facilitare l'orientamento e la ricerca delle tombe da parte dei visitatori. Per una migliore fruizione del Cimitero, si invita a posare idonei cartelli indicatori che facilitino l'orientamento e l'uso di tutti servizi presenti (punti di distribuzione dell'acqua, camera mortuaria, cappella, percorsi per i disabili, posizione dei servizi igienici ecc.). Inoltre gli orari di apertura/chiusura e la planimetria descrittiva del Cimitero dovranno essere affissi anche in prossimità dei nuovi ingressi in progetto.

***CAPPELLA.***

Il Cimitero comunale è dotato anche di una cappella per la celebrazione di funzioni religiose di rito Cattolico, che attualmente viene utilizzata molto raramente. Il locale della dimensione di circa 70 mq è ubicato all'esterno del Cimitero. All'interno è presente un altare. Il fabbricato si trova in discrete condizioni di conservazione.

### **AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI**

Con l'aumentare delle sepolture per cremazione, è stata riscontrata la necessità di individuare in futuro nel Cimitero un'area dove disperdere materialmente le ceneri, come previsto dal regolamento comunale, una disposizione funzionale potrebbe essere lungo la cinta muraria.

**Dovranno essere rispettate le disposizioni del punto 9 della L.R. 3 agosto 2011 n° 15 Disciplina delle attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.**

### **CINERARIO COMUNE E OSSARIO COMUNE**

Il conferimento delle ceneri nel cinerario comune è una conservazione indistinta, collettiva e perpetua delle ceneri. Nel progetto di ampliamento futuro, si prevede di realizzare nella parte centrale una piccola area monumentale da destinarsi per una parte a cinerario comune, e per l'altra ad ossario comune. Sia per il cinerario che per l'ossario comune, si prevede la possibilità di posizionare una targa ricordo commemorativa.

## **5 RILEVAZIONE STATISTICA DELLA MORTALITA'**

**Al fine di comprendere l'andamento dei decessi** è stata effettuata la rilevazione statistica della popolazione residente e delle sepolture relative all'ultimo decennio.

**(Fonte ufficio anagrafe comunale)**

<b>ANNO</b>	<b>POPOLAZIONE</b>
1951	770
1961	568
1971	616
1981	706
1991	811
2001	908
2005	962
2006	964
2007	986
2008	979
2009	1002
2007	986
2010	986
2011	1005
2012	981
2013	975
2014	974
2015	-----
2016	972
2017	961
2018	958
2019	965
2020	953

**Come visibile dalla tabella l'andamento demografico degli ultimi 10 anni è abbastanza stabile con un lieve aumento rispetto al 2005, un picco prevalente nel 2011 e poi nuovamente in discesa.**

Al fine di procedere al calcolo del fabbisogno di fosse per inumazione e di loculi per la tumulazione (comunali ed in tombe di famiglia) è stata effettuata la rilevazione statistica delle sepolture relative all'ultimo decennio ed è stata altresì valutata la richiesta dei posti salma per i diversi tipi di sepoltura. La superficie dei lotti di terreno da destinare a campi di inumazione per il normale tempo di rotazione con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 non si calcola più sulla base della mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio (con un aumento del 50% oltre ad ulteriori incrementi previsti all'art. 58). Il legislatore con questa nuova impostazione ha tenuto conto del fatto che si va sempre più ridimensionando il numero di sepolture a sistema di inumazione. Nel conteggio delle sepolture sono stati considerati sia i residenti che i non residenti.

La suddivisione tra i diversi tipi di sepoltura nel periodo dal 2005 al 2020 viene evidenziata nelle tabelle che seguono. **(fonte ufficio anagrafe comunale)**

<b>ANNO</b>	<b>NUMERO DECESSI (RESIDENTI E NON)</b>
2005	16
2006	22
2007	20
2008	17
2009	18
2010	20
2011	30
2012	18
2013	24
2014	16
2015	21

Dal 2016 al 2020 il numero di decessi è stato 146 con una media di 29 persone l'anno.

<b>ANNO</b>	<b>TUMULAZIONI</b>
2005	9
2006	12
2007	15
2008	8
2009	15
2010	9
2011	11
2012	16
2013	15
2014	9
2015	11

Dal 2016 al 2020 il numero delle tumulazioni è stato 56 di cui 2 in terra.

	<b>TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA</b>
2005	
2006	
2007	1
2008	
2009	2
2010	
2011	
2012	

2013

2014

2015

Dal 2016 al 2020 il numero di tumulazioni in tombe di famiglia è stato 11.

#### **ESTUMULAZIONI**

2005

2006

2007

1

2008

2009

2

2010

2011

2012

1

2013

2014

1

2015

Dal 2016 al 2020 il numero di decessi è stato 6.

**Le tombe di famiglia sono in totale di 41.**

#### **6 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**

E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo i casi previsti dalla legge. Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purchè non ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purchè non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è comunque consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale previo parere dell'ASL territorialmente competente, qualora il comune lo ritenga necessario; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 56/1977, terzo comma, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10% della superficie utile lorda.

## **7 SEPOLTURE**

Le sepolture private si distinguono in:

tombe di famiglia (o edicole funerarie): consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;

celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;

posto ossario e cinerario in terra consiste in una superficie destinata a ricevere cassetine ossario o urne cinerarie.

### ***SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI***

#### *Concessioni cimiteriali per sepolture private*

Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

#### *Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi*

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del presente piano regolatore cimiteriale. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.

#### *Diritto d'uso delle sepolture private*

Il diritto d'uso delle sepolture private è normato dall'art. 24 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Il diritto d'uso delle sepolture concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

#### *Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali*

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

- b) con la soppressione del cimitero;
- c) per revoca di cui al comma 3.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

### **TUMULAZIONI IN LOCULO**

La norma di riferimento relativa alla costruzione dei loculi per le tumulazioni e le procedure da seguire per la corretta tumulazione dei feretri è individuata dal capo XV del D.P.R. n. 285/90 e dal capo IV del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2012 –art. 19, mentre al capo XVIII del D.P.R. n. 285/90 ed al capo V del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2013 sono definite le procedure per la concessione di aree a privati ed enti per la costruzione di sepolture private.

Si intende per tumulazione in loculo la sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto del P.G.R. n. 7R del 2012:

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. Se la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. In caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
  - a) il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore del *Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)*, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;
  - b) il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi;
  - c) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
  - d) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
  - e) qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
    - 1) feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;
    - 2) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
    - 3) realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, un numero massimo di una cassetta di resti ossei e/o urne cinerarie. Nel caso in cui il loculo venga adibito esclusivamente ad ossario e/o cinerario, in esso potranno essere collocati fino ad un numero massimo di quattro cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), sono stabiliti nell'allegato A del citato Regolamento.

### **Requisiti generali**

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai re-quisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.
2. Il piano di appoggio dei feretri deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore dim. 0,40 x 0,40 x 0,40.
7. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
8. Nei complessi di sepolture giunti al termine del periodo di concessione è ammesso il riutilizzo di manufatti con misure interne inferiori a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

### **Requisiti per i loculi stagni**

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica dei loculi, dotato di adeguata resistenza meccanica, ad esempio pannello ci cemento armato.

### **Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Nel corso dei decenni sono stati edificati dal Comune numerosi edifici, individuati nella planimetria allegata, i cui loculi sono ceduti in concessione ai privati per sepolture individuali.

### **INUMAZIONI (sepulture a terra)**

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di 2,5 metri, inoltre deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e capacità per l'acqua, affinché sia favorito il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Nel caso in cui il terreno non sia dotato naturalmente delle sopraccitate caratteristiche, può comunque essere reso idoneo allo scopo con riporto di terreni estranei. È necessario verificare anche la distanza della falda dal piano di campagna, che in condizioni di piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, deve trovarsi almeno a distanza di 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione. Il terreno del Cimitero deve essere sufficientemente dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove necessario di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il capo XIV del D.P.R. n. 285/90 e l'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2012, regolano la realizzazione e la gestione dei campi da destinarsi all'inumazione.

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione devono essere divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.
4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri. Per le sepolture richieste dai familiari ad inumazione comune ogni fossa deve essere realizzata a cura del concessionario e composta da una stele in materiale lapideo resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, sulla quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile indicante il nome e cognome e data di nascita e morte del defunto, oltre ad un portafotografie ed un eventuale simbolo religioso, Il nome e cognome del defunto devono essere quelli risultanti all'anagrafe del comune. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere di m. 0,50 e separano fossa da fossa. Ai sensi degli art. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2012, ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Per le inumazioni di salme di persone con età superiore ai dieci anni la fossa deve avere, nella parte più profonda, una lunghezza di m. 2,20 ed una larghezza di m. 0,80, riducibili, nel caso di

salme di bambini con età inferiore a 10 anni, alle misure rispettivamente di m. 1,50 e m. 0,50 (tra le fosse la distanza deve essere di almeno 0,50 metri su ogni lato). Ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R dell'8 agosto 2012, la fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere di adeguata resistenza e dotati di supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro, a condizione che tra il piano di campagna ed i supporti vi sia interposizione di uno strato di terreno di almeno 0,70 mt.

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/90 la superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 15 anni. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche l'inumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni e di eventuali eventi straordinari (terremoti, epidemie, ecc.) che possono richiedere un gran numero di inumazione.

Il Comune di Rodello ha al suo interno 4 aree per le inumazioni.

### ***CAPPELLE PRIVATE***

Le concessioni delle aree sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero.

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute dal Regolamento di polizia mortuaria, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del D.P.R. 285/1990.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. I singoli progetti di costruzione di edicole private sono autorizzati dal Comune in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. La costruzione dell'edicola privata dovrà avvenire entro tre anni, decorrenti dal primo giorno successivo a quello della stipula del contratto di concessione dell'area, pena la revoca della concessione, salvo eventuali proroghe per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e/o motivi personali e/o motivi economici del concessionario. L'edificazione dell'edicola privata è sottoposta all'autorizzazione da parte del Responsabile Tecnico dell'Ufficio Urbanistica, ed il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo. Il concessionario ed i suoi eredi sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edicola privata e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida ai concessionari e/o suoi eredi, vi supplirà a spese degli stessi. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del Cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

## **OSSARIO**

### **OSSARIO COMUNE**

Il D.P.R. n. 285/90, all'art. 67 prescrive che ogni Cimitero deve essere dotato di un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che a seguito di estumulazione si trovino in condizione di completa mineralizzazione e non siano richieste dai famigliari per altra destinazione nel Cimitero. Nei comuni fino a cinquemila abitanti è possibile realizzare in un unico luogo chiuso l'ossario e il cinerario comune. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista pubblica. Per il posizionamento dell'ossario vedere la tavola grafica allegata.

### **CELLETTE OSSARIO**

Gli spazi adibiti a cellette ossario sono indicati, nella planimetria allegata. La circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità al punto 13 fornisce indicazioni circa i criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione e prescrive che le misure di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non devono essere inferiori alle seguenti non inferiore di m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

La disponibilità attuale di cellette individuali in ossario nel Cimitero di Rodello risulta essere di 15 posti.

### **CREMAZIONI**

Le disposizioni relative alla cremazione sono contenute nella Legge 25 Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 e nel capo XVI del D.P.R. n. 285/90, che all'art. 78 prevede che i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei Cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. Il Cimitero deve disporre di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto, di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali, i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Le urne cinerarie quali, i tumulate negli ossari presenti nel Cimitero. Per le tombe di famiglia di nuova costruzione e per quelle esistenti, è previsto la possibilità di realizzare appositi spazi per la conservazione delle urne cinerarie. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, un numero massimo di un'urna cineraria. Nel caso in cui il loculo venga adibito esclusivamente a cinerario, in esso potranno essere collocati fino ad un numero massimo di quattro urne cinerarie.

Le dimensioni per le nicchie cinerarie individuali in cui tumulare le urne non devono essere inferiori di ingombro libero interno a m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Il Cimitero del Comune di Rodello non dispone di un crematorio e non è neppure prevista una sua realizzazione. Risulta invece presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme.

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune tramite il regolamento di polizia mortuaria.

### ***REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI***

Per quanto concerne la possibilità di prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico prevista dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90, si ritiene al momento poco probabile che si presenti tale necessità, in quanto nel Comune di Rodello non sono mai state presentate richieste in tal senso. Qualora pervenissero richieste specifiche in tal senso da parte delle comunità religiose di fede diversa da quella Cattolica, l'Amministrazione valuterà se riservare spazi specifici nell'ampliamento di futura realizzazione. Per i defunti professanti altre religioni da quella cattolica si potrà adottare una diversa simbologia con analoghe dimensioni a quella in uso.

### ***SOPPRESSIONE DEI CIMITERI***

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14, l.r. 15/2011.
  2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
  3. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
    - a) lo stato delle inumazioni presenti;
    - b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei;
    - c) la nuova destinazione dell'area.
  4. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.
  5. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
  6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
- Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

### **8 SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI**

#### ***CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO E CIMITERI PARTICOLARI***

Le cappelle private gentilizie eventualmente costruite fuori del cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.

### *SEPOLTURA AL DI FUORI DEI CIMITERI*

Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831 (D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche).

## **9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE- Regolamento edilizio cimiteriale-norme tecniche**

### 9.1 NORME GENERALI PER IL DECORO E LA GESTIONE DEL CIMITERO.

I privati dovranno attenersi alle seguenti norme:

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle edicole private è a totale carico dei privati concessionari. In caso di sepoltura privata abbandonata (per incuria o per morte degli aventi diritto) il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
2. La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero, anche di piccola entità, non può avere inizio senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale;
3. Il Comune può obbligare, con ordinanza del Sindaco, per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, opere di manutenzione nelle edicole private a carico dei concessionari;
4. Le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi e sui cippi dovranno essere poste in opera dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune, che potrà esprimersi in merito alla tipologia scelta. Per evitare disomogeneità sul fronte degli edifici a loculi, nel caso delle lapidi dei loculi comunali i suddetti elementi dovranno essere forniti e posizionati secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale può far rimuovere o rimuovere direttamente, in caso di negligenza, gli ornamenti anche provvisori, ogni qualvolta siano giudicati indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo;
5. E' vietato danneggiare o sfregiare i muri del Cimitero, le pareti delle edicole, le lapidi ed ogni opera presente all'interno del Cimitero.
6. È consentito collocare ornamenti mobili purché tutti uguali. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 100 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

8. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate
9. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

## 9.2 NORME TECNICHE E INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE EDICOLE PRIVATE.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: **lunghezza metri 2,25, larghezza metri 0,75, altezza metri 0,70**. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Allegato A dell'art. 19 del D.P.G.R. n. 7/R del 08/08/2012. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi, garantendo una pendenza minima del 2% (due percento).

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, secondo quanto previsto dalle NTC 2008 – *“Norme tecniche per le costruzioni” D.M. 14 Gennaio 2008* e s.m.i.. In particolare i piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq. (Allegato A dell'art. 19 del D.P.G.R. n. 7/R del 08/08/2012). I prospetti di facciata potranno essere realizzati con rivestimento in materiale lapideo. I materiali lapidei impiegati per il rivestimento delle pareti a vista dovranno, per quanto possibile, uniformarsi a quelli delle tombe adiacenti, scegliendo tra i seguenti: marmo bianco, graniti, pietra di Luserna, o cemento a vista con finitura idonea per l'esterno, in ogni la scelta dei colori e dei materiali dovrà essere sempre congrua con il contesto.

Per i prospetti non di facciata dovranno osservarsi a scelta uno dei seguenti criteri di rivestimento esterno:

- rivestimento totale in materiali lapidei di cui al precedente comma, e uguale al rivestimento scelto per la facciata principale;
- rivestimento in materiale lapideo previsto di cui al precedente comma per un'altezza di metri 0,80 e superiore intonaco tirato a frattazzo. Tutti i prospetti del manufatto dovranno avere adeguata finitura, ma per ciascuna edicola non potranno essere utilizzati più di due tipi di rivestimenti esterni diversi. Eventuali simboli religiosi, monumenti e/o decori dovranno essere contenuti entro la sagoma di ingombro del manufatto.

È consentito entro l'area della tomba deporre fiori, piante sempre verdi, cespuglio piante di sviluppo non superiore a metri 1 e comunque radicate in vasi, purché i rami non invadano le tombe vicine ed i passaggi altrui. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico; nel caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento a spese del Concessionario, salvo applicazione di eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

### 9.3 ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati: · l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi; l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole e cripte dal 15 settembre al 5 novembre; · l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale o direttamente in discarica autorizzata.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio preposto.

### 9.4 EDICOLE FUNERARIE PRIVATE ESISTENTI

Interventi ammessi e regime autorizzativo.

Gli interventi ammessi sulle edicole funerarie private esistenti sono di seguito elencati:

- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro
- interventi di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione
- demolizione e ricostruzione del manufatto

Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinte, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore.

Tra queste: a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti; b) pulizia delle facciate; c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura; d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali; e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici; f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro; g) posa o sostituzione di lapidi; h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali. Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già

esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, dovranno essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive riportate di seguito, obbligo esteso anche alle eventuali cripte interrato esistenti alla data di approvazione del presente documento.

La copertura delle edicole private dovrà essere piana, e potrà essere bituminata, oppure rivestita in lamiera di rame o metallo preverniciato colore testa di moro o simile; le acque meteoriche dovranno essere convogliate mediante due pluviali in materiale plastico del diametro di almeno cm. 8, inseriti all'interno delle pareti verticali del manufatto e sfocianti alla base del manufatto in tubazioni di raccolta, ove presenti, o con idoneo bocchettone in rame. In caso di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione è obbligatoria la realizzazione di cellette ossario e/o nicchie cinerarie, aventi dimensioni di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

Le edicole potranno essere chiuse a mezzo di vetrate dalla linea essenziale e minimale, con montanti sottili in ferro, rame o bronzo (sono sconsigliati quelli in alluminio), da evitare colori e forme impropri.

Il nome di famiglia dovrà essere collocato sul frontone. Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune, a fronte della richiesta che il Concessionario dovrà presentare in Comune.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai privati il diritto di posizionare sulle coperture delle tombe dei pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica pubblica.

#### 9.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE EDICOLE PRIVATE DEL CIMITERO ESISTENTE IDENTIFICATE IN PLANIMETRIA CON GLI ASTERISCHI

Le edicole private del Cimitero identificate in planimetria con un asterisco sono considerate di pregio storico-artistico: gli unici interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

In via esemplificativa, tra gli interventi di manutenzione ordinaria si segnalano:

- la riparazione di cancelli e portoni o la sostituzione dei medesimi con altri uguali;
- la sostituzione di parti della copertura con materiali aventi le stesse caratteristiche dei precedenti;
- la sostituzione dei rivestimenti con materiali uguali a quelli esistenti e con gli stessi colori;
- il rifacimento degli scarichi delle acque meteoriche.

Gli interventi di restauro, sono volti a conservare i manufatti edilizi ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali dell'organismo stesso; tali interventi prevedono il restauro degli elementi architettonici e, ove il caso, il ripristino delle parti alterate nonché il consolidamento statico, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare posizioni e quote, degli elementi fondamentali. Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, a fronte della richiesta che il Concessionario dovrà presentare secondo la modulistica allegata e disponibile sul sito del Comune. Inoltre, dovrà essere acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla legge regionale n. 32/2008 e s.m.i.

## 9.6 EDICOLE FUNERARIE PRIVATE DI NUOVA COSTRUZIONE

La costruzione delle sepolture private è soggetta al “Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.). Nell’atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere eseguiti secondo gli schemi essenziali, evitando forme ridondanti, slegate dal contesto preesistente. La copertura delle edicole private dovrà essere piana, bituminata o rivestita in lamiera di rame o metallo preverniciato colore testa di moro o simile; le acque meteoriche dovranno essere convogliate mediante due pluviali in materiale plastico del diametro di almeno cm 8, inseriti all’interno delle pareti verticali del manufatto e sfocianti nelle precostruite tubazioni di scarico. È obbligatoria la realizzazione di cellette ossario e/o nicchie cinerarie, aventi dimensioni di 0,70 di lunghezza, m 0,30 di larghezza e m 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura. Le edicole potranno essere chiuse a mezzo di vetrate o manufatti in ferro di linea essenziale, sono da evitare decori, o altre forme non conformi, con montanti sottili in ferro, rame o bronzo (sono assolutamente esclusi quelli in alluminio). Non potranno essere realizzate edicole con più di sei loculi in altezza. Il tetto dovrà essere piano e adeguatamente impermeabilizzato. L’altezza massima dovrà essere di 5,10 m, misurata dal piano pavimento all’estradosso del solaio di copertura, in ogni caso non potrà essere superiore all’altezza delle tombe latitanti, al fine di mantenere un filo prospettico uniforme. Il nome di famiglia dovrà essere collocato sul frontone. Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, a fronte della richiesta che il Concessionario dovrà presentare in Comune. Eventuali proposte architettoniche diverse dal presente regolamento potranno essere valutate, ma dovranno essere accuratamente motivate dal proponente, anche attraverso la presentazione di rendering dettagliati, in ogni caso non potranno essere in contrasto con il complesso cimiteriale e dovranno ricevere il parere positivo dell’Ufficio Tecnico, sentita eventualmente anche la Commissione Locale del Paesaggio. L’Ufficio Tecnico ha facoltà di richiedere tutti i documenti che riterrà necessari all’istruttoria. Il Comune ha facoltà di richiedere ai privati il diritto di posizionare sulle coperture delle tombe dei pannelli fotovoltaici per l’energia elettrica pubblica. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

## 9.7 NORME TECNICHE E INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE INUMAZIONI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INUMAZIONI PRIVATE

La copertura delle inumazioni e/o eventuale cordolo di delimitazione non possono superare i 20 cm. Dal piano campagna, con tipologia di materiali scelta tra quelli previsti per le lapidi. Si raccomanda soluzioni sobrie in linea con quelle già esistenti.

Per le aree destinate ad inumazione e date in concessione a privati, è consentito:

-collocare al capo delle fosse, in modo da formare una linea regolare ed uniforme, lapidi aventi le seguenti dimensioni massime di ingombro: larghezza cm 60, altezza cm 70(misurata dal piano campagna), spessore cm 10, adeguatamente fissate nel terreno onde evitarne il ribaltamento;

Le lapidi dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: pietra di Luserna, e serizzo.

Eventuali simboli religiosi, monumentini ed elementi decorativi dovranno essere ricompresi nelle dimensioni di ingombro massimo delle lapidi. Ogni collocamento di lapidi dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune, a fronte della richiesta che il Concessionario dovrà presentare secondo la modulistica specifica disponibile in Comune, anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e sostituzione degli elementi.

Le lapidi e ogni altro manufatto rimossi in seguito alla scadenza della concessione, passeranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente. Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi, sculture, devono essere in materiali inalterabili.

Spetta al Concessionario mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, in solido e decoro stato i manufatti di sua proprietà. In caso di campo privato abbandonato per incuria o morte degli aventi diritto, il Comune, ai sensi di quanto previsto nel regolamento di polizia mortuaria, provvederà alla rimozione dei manufatti abbandonati, previa diffida agli eredi del Concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Nel caso sia risultata infruttuosa la diffida di cui al comma precedente, le concessioni sono soggette a revoca dovuta a completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale, notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile. Non ricorrendo i suddetti casi è fatta salva la possibilità di rinnovo dell'area alla scadenza della concessione, se prevista da leggi e regolamenti in vigore.

#### 9.8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INUMAZIONI COMUNI PER ESTUMULAZIONE

Il comune intende individuare il campo comune di estumulazione nel futuro progetto di ampliamento. Al momento sono utilizzate le aree destinati ai campi comuni. Ogni fossa deve essere contraddistinta da una semplice stele uguale per tutte, sulla quale saranno applicati:

- una targa incisa con l'indicazione del nome, cognome, anno di nascita e di morte
- un portafotografie
- un eventuale simbolo religioso

La stele sarà fornita direttamente dal Comune, così come sarà eseguito a cura del Comune lo scavo della fossa da destinare all'inumazione; al concessionario verrà richiesto il pagamento delle rispettive tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale. La targa incisa ed il portafotografie saranno posizionati a cura del concessionario.

La superficie dei campi sarà mantenuta a cura esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

#### 9.9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEPOLTURE PER INUMAZIONI COMUNI

Ogni fossa deve essere contraddistinta da una semplice stele di forma e dimensioni uguali per tutte, sulla quale saranno applicati:

- una targa incisa con l'indicazione del nome, cognome, anno di nascita e di morte
- un portafotografie
- simbolo religioso (se desiderato), delle dimensioni di cm 15 x 20, in bronzo.

La stele, la targa incisa ed il portafotografie ed eventualmente il simbolo religioso, saranno a carico del Concessionario, lo scavo necessario alla sepoltura sarà eseguito a cura del Comune con spese a carico del concessionario secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La superficie dei campi sarà mantenuta a cura ed a scelta esclusiva dell'Amministrazione Comunale. Le stele dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco, graniti, pietra di Luserna, pietra di Barge, beole, serizzo, pietra di Trani, escluse le tonalità del rosso e del nero. Eventuali simboli religiosi, monumentini ed elementi decorativi dovranno essere ricompresi nelle dimensioni di ingombro massimo delle stele.

Ogni collocamento di stele dovrà essere concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, a fronte della comunicazione che il Concessionario dovrà presentare in Comune, anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo e sostituzione degli elementi.

Le stele ed ogni altro manufatto rimossi in seguito alla scadenza della concessione, passeranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente. Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi, sculture, *devono essere in materiali inalterabili.*

#### 9.10 DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE

Tanto sulle sepolture private (aree date in concessione novanta novennale) quanto sulle sepolture comuni, si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole esclusivamente in vaso, purché i rami non invadano le tombe vicine ed i passaggi. Sono inoltre ammessi arbusti di altezza non superiori a m 1,00 coltivati esclusivamente in vaso, nel rispetto delle disposizioni del comma precedente. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico; nel caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento a spese del Concessionario, salvo applicazione di eventuali sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di quanto previsto dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. All'infuori di quanto su indicato è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### 9.11 AMPLIAMENTI

Il Piano Cimiteriale prevede degli ampliamenti indicati nella tavola n. 02 allegata. La tettoia di copertura prevista dopo la scalinata di separazione tra la parte storica e quella più recente, è necessaria per avere un punto coperto dove svolgere le celebrazioni. Potrà essere realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera con colori e forme idonee allo spazio circostante, e potrà prevedere un'eventuale posa di rampicanti. Dovranno in ogni caso essere redatte elaborazioni grafiche di inserimento in grado di valutare il grado di integrazione. Gli ampliamenti dei blocchi loculi dovranno essere realizzati in modo da garantire una continuità di materiali e di linee, compatibilmente con le pendenze presenti e la necessità di inserimento tra lotti già esistenti.

#### ***ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI***

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo e siepi con analoghe caratteristiche lungo la perimetrazione dei campi, il tutto preferibilmente di specie autoctone, in ogni caso il tipo di pianta dovrà essere comunicato all'ufficio tecnico comunale.

L'eventuale estirpo dovrà seguire la materia vigente in materia di tutela degli alberi.

#### ***SPAZI APERTI E PAVIMENTAZIONI***

All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:

gli spazi aperti e il verde;

Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
- b) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria.
- c) divieto di messa in opera di manti bituminosi o cementizi come, per esempio, i masselli prefabbricati in calcestruzzo;
- d) sono ammessi interventi sui manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e vialetti pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da

esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe;

e) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.

Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono:

- a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale;
- b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;
- c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
- d) garantire la pendenza necessaria al defluvio delle acque.

## 10 TERMINOLOGIA E SEPOLTURE: DEFINIZIONI

1. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, cripte, ossari, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura.
3. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte.
4. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:

**Camera ardente:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un feretro e dove svolgere i riti di commiato;

**Campo di inumazione:** aree adibite alle sepolture in fossa;

**Campo di tumulazione:** aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe);

**Cappella/Edicola:** struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita;

**Cinerario:** luogo confinato di conservazione di ceneri;

**Cippo commemorativo:** opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa, priva di inumazione o tumulazione connessa;

**Colombare:** struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**Cripta:** struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**Deposito mortuario:** luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa della sepoltura definitiva;

**Fossa:** buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**Inumazione:** sepoltura di feretro in terra;

**Loculo:** vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità;

**Loculo areato:** loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

**Nicchia cineraria:** loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza;

**Oratorio:** luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni;

**Ossario:** loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e;

**Giardino della Memoria:** giardino interno al recinto cimiteriale, attrezzato per la dispersione delle ceneri;

**Sepoltura:** il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba;

**Tomba:** manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;

**Tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta resti o urna cineraria;

**Urna cineraria:** contenitore di ceneri;

**Vestibolo:** Parte esterna antistante le tombe e le edicole sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.

## 11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Immagine 1: Ingresso principale area storica*



*Immagine 2: Parte storica*



*Immagine 3: Parte storica*



*Immagine 4: Parte storica*



*Immagine 5: scale di ingresso alla parte nuova*



*Immagine 6: Ingresso per i mezzi per area nuova*



*Immagine 7: Ingresso mezzi all'area nuova*



*Immagine 8: Nuovo lotto da realizzare*



*Immagine 9: Parte nuova*




*Immagine 10: Nuovo lotto da realizzare*



*Immagine 11: Area di ampliamento*



*Immagine 12: Parte Nuova*



*Immagine 13: Parte nuova con rampa di accesso*



*Immagine 14: Parte nuova*



Immagine 15: Parte nuova



Immagine 16: Parte nuova



Immagine 17: Parte nuova



Immagine 18: Ossario



Immagine 19: Ossario



Immagine 20: Servizi igienici

Immagine 21: Area per lo spargimento di ceneri



Immagine 22: Area rifiuti esterna



## 12 CIMITERI PER ANIMALI

L'istituzione di cimiteri per animali d'affezione, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), è disciplinata dal regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5/R (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 "Cimiteri per animali d'affezione").

### **13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20. (Testo coordinato) **Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.**

Legge regionale 3 agosto 2011 n. 15 **Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’.**

Regione Piemonte - DCR 61 – 10542 del 17 Marzo 2015